



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*1° Settore - Politiche Comunali e Gestione delle Risorse*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE NEL COMUNE DI VECCHIANO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/1998 N° 109**

(approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 23/5/2002)

### **ART. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vecchiano dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109.

### **ART. 2 Ambito di applicazione**

1. La disciplina ISEE viene applicata dal Comune di Vecchiano nei seguenti casi:
  - a) erogazione di benefici e prestazioni, anche di natura non economica, non destinati alla generalità dei cittadini o comunque disponibili in misura minore rispetto al numero totale dei richiedenti;
  - b) erogazione di benefici e prestazioni, ovvero richieste di compartecipazione al costo di un servizio, di misura collegata alla condizione economica del richiedente;
  - c) concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi comunque denominati la cui erogazione è subordinata a determinate condizioni economiche del richiedente.
2. La normativa ISEE si applica tendenzialmente in tutti i casi di cui al comma 1, previa l'adozione delle disposizioni attuative di cui all'art.3.
3. A titolo esemplificativo, la normativa ISEE si applica in particolare ai servizi socio-educativi, ai servizi scolastici integrati, all'erogazione dei contributi per il diritto allo studio, ai servizi socio-assistenziali, per la determinazione di sgravi tributari.

### **ART. 3 Individuazione dei servizi interessati**

1. La normativa ISEE viene applicata ad un servizio o ad una prestazione particolare mediante:
  - a) la previsione nel regolamento che disciplina un particolare servizio od una particolare prestazione delle modalità attuative, con particolare riferimento all'individuazione delle fasce ISEE della situazione economica dei richiedenti;
  - b) l'individuazione, da parte del Consiglio comunale in sede di manovra tariffaria, di fasce ISEE per servizi e prestazioni erogati in maniera continuativa dal Comune di Vecchiano, le cui tariffe sono determinate annualmente;
  - c) la determinazione di criteri generali, da parte della Giunta, nei casi di erogazione di contributi, benefici e provvidenze non altrimenti regolati da normativa per i quali si ritiene opportuna l'applicazione della normativa ISEE.

ART. 4  
Modalità di applicazione

1. La normativa ISEE si applica in uno dei seguenti modi:
  - a) stabilendo diverse fasce ISEE alle quali è collegata una diversa misura del beneficio;
  - b) stabilendo un limite ISEE in relazione al quale il beneficio è concesso;
  - c) stilando una graduatoria dei richiedenti sulla base dell'ISEE di ognuno, quando il numero delle prestazioni erogate è limitato e predefinito.
2. Con la decisione di cui all'art.3 ,insieme alle fasce ISEE, può essere assunta una composizione del nucleo familiare estratta da quella prevista dal D. Lgs. 109/98.
3. Con la stessa decisione possono essere stabiliti criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

ART. 5  
Dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica è presentata in tutti i casi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vecchiano, salvo speciali esigenze.
2. Nel caso siano richieste ulteriori prestazioni, i dati per la determinazione dell'ISEE sono acquisiti direttamente d'ufficio dalla dichiarazione già presentata.
3. Gli impiegati che ricevono la dichiarazione sono tenuti a prestare assistenza ai cittadini nella compilazione dei moduli. A tale fine i responsabili dei servizi adottano tutte le misure necessarie.
4. Qualora nel corso dell'anno di validità della dichiarazione cambino le situazioni dichiarate, l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni al Comune. A prescindere dalla comunicazione, gli uffici sono comunque tenuti ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti a notizie di variazioni di cui siano venuti a conoscenza.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applicano le nuove condizioni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la nuova situazione si è determinata.

ART. 6  
Tempi di attuazione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio comunale adegua la normativa comunale alle disposizioni ISEE.
2. Per i servizi scolastici integrati, il diritto allo studio e gli altri servizi scolastici, la normativa ISEE viene attuata obbligatoriamente a partire dall'anno scolastico 2002-2003.

\*\*\*\*\*